



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N°142 del 15/05/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria
Risultati
Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare pervenuti in ritardo

TERZA CATEGORIA					
GIRONE: D					
DATA GIORNATA					
29/04/18	10/R	LUCKY JUNIOR	ANTONIO IANNI	3	- 2
GIRONE: E					
DATA GIORNATA					
28/04/18	10/R	CINQUESTELLESPO RT AR.L.	MORICONE	1	- 1
29/04/18	10/R	NUOVA CASTELCHIODATO 2017	CROSS ROADS CALCIO	1	- 1

JUNIORES PROVINCIALE					
GIRONE: A					
DATA GIORNATA					
25/04/18	9/R	OTTAVIA	NUOVA MACCARESE 1934	V.D.G.S.	
GIRONE: B					
DATA GIORNATA					
05/05/18	11/R	CROSS ROADS CALCIO	FOOTBALL RIANO	2	- 3

2. Risultati Gare di recupero

TERZA CATEGORIA					
GIRONE: C					
DATA GIORNATA					
13/05/18	10/R	C.F.C. CERVETERI	SPORTING TANAS CALCIO	V.D.G.S.	

3. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA					
GIRONE: D					
DATA GIORNATA					
9/05/18	12/R	ATLETICA ROMA 6	LUCKY JUNIOR	2	- 1
		NUOVA TOR SAPIENZA	SS VITTORIA ROMA 1908	3	- 3
		PULCINELLA E RUGANTINO	SPORTING SAN GIACOMO	2	- 2
		REAL TORRES	TRIGORIA	9	- 2
		SPORTING POMEZIA	VJS VELLETRI	1	- 1
		TRE FONTANE S.C.S.	POL.ATLETICO DIRITTI	5	- 2

JUNIORES PROVINCIALE

GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
9/05/18	13/R	ANGUILLARA CALCIO	NUOVO MACCARESE 1934	V.D.G.S.
		NUOVA AURELIANA	OTTAVIA	2 - 4
		OLIMPIA	CESANO	4 - 0
		SPORTING TANAS CALCIO	CITTA DI CERVETERI	4 - 2
10/05/18	13/R	PASSOSCURO	ATLETICO GRIFONE	1 - 7
		VIRTUS BRACCIANO	SANTA MARINELLA 1947	V.D.G.S.
		FOOTBALL CLUB CASALOTTI	MONTE MARIO	V.D.G.S.
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
9/05/18	12/R	CANADESI SPORTING CLUB	TOR LUPARA 1968	1 - 6
		CINQUESTELLESPO RT AR.L.	CROSS ROADS CALCIO	V.D.G.S.
		FOOTBALL RIANO	TIVOLI CALCIO 1919	3 - 1
		REAL MONTEROTONDO SCALO	POL. S.ANGELO ROMANO	2 - 3
		S.FRANCESCA CABRINI 98	AA.CC.N.C.REBIBBIA	3 - 4
		SETTEVILLE CASEROSSE	SPORTING SACROFANO	9 - 3
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
9/05/18	13/R	CIVITAS OSTIA ANTICA	ATLETICO MORENA	0 - 3
		LEPANTO	TOR DE CENCI	4 - 1
		PALOCCO	VIVACE FURLANI 1922	4 - 1
		SPORTING GENZANO	VIRTUS ARICCIA	1 - 6
		VIRTUS DIVINO AMORE	REAL TESTACCIO	10 - 1
10/05/18	13/R	POL. PIAN DUE TORRI	NUOVA VIRTUS	0 - 2
		REAL ROCCA DI PAPA	OSTIANTICA CALCIO 1926	2 - 2
GIRONE: D				
DATA GIORNATA				
9/05/18	12/R	FIDENE	LICENZA	1 - 0
		PRO MARCELLINA	N. LEONINA PIETRALATA	0 - 1
		SPES 1908	ALESSANDRINO CALCIO AR.L.	3 - 2
		ALBULA	ACHILLEA 2002	V.D.G.S.
		SANTA LUCIA CALCIO	GIARDINETTI GARBATELLA	N - P
		VILLA ADRIANA	PRIMA PORTA SAXA RUBRA	V.D.G.S.
GIRONE: E				
DATA GIORNATA				
9/05/18	12/R	CASTELVERDE CALCIO ARL	ATLETICO ZAGAROLO	1 - 3
		NUOVA LUNGHEZZA	ROMA VIII A R.L.	0 - 3
		TESTACCIO 68	CSS TIVOLI S.S.D. A R.L.	2 - 2
		VIS SUBIACO	ATLETICO OLEVANO 1964	0 - 0
		BORGHESIANA	SEMPREVISA	N - P

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 15 Maggio 2018:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 24/ 4/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

REAL TORRES - TRE FONTANE S.C.S.

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società TRE FONTANE S.C.S.

- Osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società TRE FONTANE S.C.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 250,00 (2^o rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 25/ 4/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIGANTI DANIELE
ORLANDO ALESSIO

(ANTONIO IANNI)
(SPORTING SAN GIACOMO)

MAGNANTE DOMENICO (SPORTING SAN GIACOMO)

GARE DEL 29/ 4/2018**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TEODORI GIUSEPPE (NUOVA CASTELCHIODATO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIZZI MATTEO (ANTONIO IANNI) SANTINI CALISTI VINCENZO (ANTONIO IANNI)

GARE DEL 5/ 5/2018**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SQUICCIMARRO STEFANO (CINQUESTELLESPO RT AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALIMONTI SIMONE (CINQUESTELLESPO RT AR.L.) ALLEGRETTI LUCA (FC ROMA NORD)

GARE DEL 9/ 5/2018**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 100,00 VJS VELLETRI

Perchè propri sostenitori, provocavano lo scoppio di petardi nello spazio adiacente il campo sportivo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

STEFANINI DANIELE (LUCKY JUNIOR) CALCAGNI DANIELE (VJS VELLETRI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

MASTRELLA ROBERTO (SPORTING SAN GIACOMO)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

RANUNGOLO LEONARDO	(PULCINELLA E RUGANTINO)	D ANGELI GIANMARCO	(SPORTING POMEZIA)
ORLANDO ALESSIO	(SPORTING SAN GIACOMO)	SPAGNOLI SIMONE	(VJS VELLETRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

D AGOSTINO DANIEL	(SPORTING POMEZIA)
-------------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RONCI SIMONE	(ATLETICA ROMA 6)	D ANGELI LUCA	(SPORTING POMEZIA)
MONTI MATTIA	(SPORTING SAN GIACOMO)		

GARE DEL 13/ 5/2018**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****C.F.C. CERVETERI - SPORTING TANAS CALCIO**

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 34^o del secondo tempo , la Società Sporting Tanas Calcio che si era presentata in campo con 9 calciatori, rimaneva in campo con un numero inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art.73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro sospendeva l'incontro con il risultato di 4-0 a favore della squadra C.F.C. Cerveteri;

- Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Sporting Tanas Calcio;

Visto l'art. 17 comma 1 del C.G.S.e 53 comma 2 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Sporting Tanas calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4-0 (miglior risultato acquisito sul campo);

JUNIORES PROVINCIALE ROMA

GARE DEL 25/ 4/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

OTTAVIA - NUOVO MACCARESE 1934

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società NUOVA MACCARESE

- Osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art.53 delle N.O.I.F

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società NUOVA MACCARESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 250,00 (2° rinuncia)

GARE DEL 5/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CROSS ROADS CALCIO

Perchè propri sostenitori per tutta la durata della gara insultavano l'arbitro e i calciatori avversari, inoltre al termine dell'incontro mentre il direttore di gara stava entrando nello spogliatoio gli lanciavano dell'acqua dalla tribuna senza tuttavia attingerlo

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLICASTRO STEFANO

(CROSS ROADS CALCIO)

STRADA MATTIA

(FOOTBALL RIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

ANTONUCCI FEDERICO

(CROSS ROADS CALCIO)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARTOLI JACOPO

(CROSS ROADS CALCIO)

PALLA RICCARDO

(CROSS ROADS CALCIO)

PALMIERI SALVATORE

(FOOTBALL RIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PORCARO EMILIANO

(FOOTBALL RIANO)

GARE DEL 7/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIOVANNELLI LEONIDA (OSTIANTICA CALCIO 1926)

GARE DEL 8/ 5/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VILLA ADRIANA - PRIMA PORTA SAXA RUBRA

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gara.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

GARE DEL 9/ 5/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ALBULA - ACHILLEA 2002

Si da atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 5° del primo tempo per impraticabilità del campo di gara.

Nel relativo paragrafo, di seguito si riportano eventuali provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

ANGUILLARA CALCIO - NUOVO MACCARESE 1934

Visto il rapporto di gara nel quale si evidenzia che al 35° del secondo tempo, la Società NUOVO MACCARESE 1934 che si era presentata in campo con 8 calciatori, rimaneva con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle N.O.I.F. e per tanto, l'arbitro sospendeva l'incontro con il risultato di 4-2 a favore della Società Anguillara Calcio.

- osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società NUOVO MACCARESE 1934;

Visto l'art.17 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società NUONO MACCARESE 1934 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3

CINQUESTELLESPO RT AR.L. - CROSS ROADS CALCIO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che;

-La Società CINQUESTELLE SPORT presentava al campo con soli 7 calciatori; Nella fase di riscaldamento pre gara si infortunava uno dei predetti calciatori;

-Per effetto degli occorsi di cui sopra, la Società CINQUESTELLE SPORT si veniva a trovare con un numero inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la responsabilità del mancato inizio della gara v`a ascritto alla Società Cinquestelle Sport

Visto l'art, 73 delle N.O.I.F., nonchè l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) Di infliggere alla Società Cinquestelle Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

FOOTBALL CLUB CASALOTTI - MONTE MARIO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che;

-La Società Monte Mario si schierava in campo con soli 7 calciatori;

Nel corso dell'incontro si infortunava N° 1 dei predetti calciatori;

- Per l'effetto degli occorsi di cui sopra, la Società Monte Mario al 7° del primo tempo si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art.73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta a carico della Società MONTE MARIO;

Visto l'art.73 delle N.O.I.F, nonché l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società MONTE MARIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ALESSANDRINO CALCIO AR.L.

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

Inoltre, al termine della gara, proprio tesserato non identificato, dall'interno del proprio spogliatoio, adiacente a quello arbitrale gli rivolgeva frasi offensive.

Euro 100,00 FOOTBALL RIANO

Perchè propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro. Inoltre lanciavano un fumogeno all'interno del campo di giuoco.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAGLIOCCHETTI MAURO (ALESSANDRINO CALCIO AR.L.)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva frase irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROIANI MASSIMILIANO (CSS TIVOLI S.S.D. A R.L.)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ACETI DAVIDE

(ALESSANDRINO CALCIO AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUCCHIETTI DAMIANO

(AA.CC.N.C.REBIBBIA)

TESTA ALESSIO

(CANADESI SPORTING CLUB)

PORCARO EMILIANO

(FOOTBALL RIANO)

FELACO PASQUALE

(ROMA VIII A R.L.)

GIULIANELLI NICHOLAS

(TOR DE CENCI)

SGOTTO LUCA

(ALESSANDRINO CALCIO AR.L.)

COLUCCI ROBERTO

(FIDENE)

IANNICCHERI RICHARD

(REAL TESTACCIO)

MENICHELLI DAMIANO

(SETTEVILLE CASEROSSE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MAGLIOCCHETTI DANIELE	(ALESSANDRINO CALCIO AR.L.)	FALCIANI GIANLUCA	(CIVITAS OSTIA ANTICA)
LO RUSSO FLAVIO	(SPORTING SACROFANO)	DI FABIO DANIELE	(SPORTING TANAS CALCIO)
TURRA ANDREA	(SPORTING TANAS CALCIO)	LALLI LUCA	(TESTACCIO 68)
PETROCCHI ALESSANDRO	(TOR LUPARA 1968)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARDILLI MATTEO	(CIVITAS OSTIA ANTICA)
-----------------	------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUCCHIETTI DAMIANO	(AA.CC.N.C.REBIBBIA)	DANTONI EMANUELE	(CSS TIVOLI S.S.D. A R.L.)
GASPERINI MARCO	(LEPANTO)	GIULIANI MARCO	(LICENZA)
ONGARETTO ANDREA	(POL. S.ANGELO ROMANO)	PALMA ALESSANDRO	(REAL MONTEROTONDO SCALO)
BARBIERI MATTEO	(SPORTING TANAS CALCIO)	BRAGAGLIA DAVIDE	(SPORTING TANAS CALCIO)
LUCIARINI GABRIELE	(VIVACE FURLANI 1922)	ROSSETTI ROBERTO	(VIVACE FURLANI 1922)

GARE DEL 10/ 5/2018**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

VIRTUS BRACCIANO - SANTA MARINELLA 1947

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società SANTA MARINELLA 1947

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni i merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

- di infliggere alla Società SANTA MARINELLA 1947 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di punto in classifica;
- di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 150,00 (1^o rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PAGGI EDOARDO	(PASSOSCURO)
---------------	--------------

Pubblicato in Roma il 15 Maggio 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto